



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Agosto 2009

In seduta odierna, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 70458/2009 DELIBERAZIONE N. 365

COMUNE DI CESENA. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008 PER IL "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO AT3 07/04 - VIA STORNITE - LOC. BORELLO".

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008, relativa al “Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo al comparto AT3 07/04 via Stornite - loc. Borello”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 25.02.2009 ed assunta al prot. prov. n. 18740 del 25/02/2009;

Vista la documentazione trasmessa, con particolare riferimento all’elaborato “Verifica preliminare di assoggettabilità alla VAS”;

Atteso che contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia copia degli elaborati progettuali maggiormente rappresentativi del P.U.A. ai fini della verifica degli impatti significativi sull’ambiente ed un rapporto preliminare con specifico riferimento all’Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
 - la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata L.R. 13 giugno 2008, n. 9, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- il Piano interessa un’area di completamento della frazione di Gallo di Borello, a monte della lottizzazione Residence Giardino, della superficie complessiva di mq 12.000 con un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.15;
- L’area è gravata da una linea di crinale del PTCP (tavola 4) che corre parallela alla via Stornite per cui le norme di tutela del PRG prescrivono una fascia di inedificabilità di 30 mt

per parte lungo la linea di crinale. Lo schema urbanistico integra la nuova area con la restante frazione attraverso un primo prolungamento di via Colombarone, da cui si diparte l'asse di accesso alla lottizzazione;

- all'interno dell'Area di Trasformazione la SUL complessiva di progetto è pari a mq. 1.800 e genera una dotazione di aree pubbliche pari a 336,70 mq. di parcheggio pubblico, 658 mq. di verde attrezzato, 3.377,45 mq. di verde di compensazione aggiuntivo;
- l'intervento comprende a sud-ovest, nella zona a monte, 5 lotti, sui quali è prevista la realizzazione di edifici unifamiliari; a nord-est sono localizzati invece altri due lotti più ampi, uno a valle e l'altro a monte, su cui verranno realizzati altri due edifici condominiali; i diversi fabbricati sono disposti lungo la nuova strada di lottizzazione che verrà realizzata; tutti gli edifici sono composti da due piani fuori terra, sedi delle unità immobiliari, e da un piano interrato sede delle autorimesse;
- è previsto l'allargamento della via Stornite per una lunghezza pari alla larghezza dell'area di trasformazione lungo il fronte strada;

Constatato che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti, e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il PUA in oggetto persegue gli obiettivi strategici, già definiti dal PRG all'elaborato PG5.2, di concludere il disegno della frazione verso ovest soddisfacendo la domanda di nuove aree residenziali; in particolare il PUA prevede la creazione di un insediamento residenziale a bassa densità e la creazione di spazi verdi; il nuovo insediamento rappresenta una limitata estensione dell'edificato esistente; la superficie impermeabile, rispetto alla edificabile rappresenta il 50% dell'area.
- il piano, di carattere residenziale, non comporta interventi le cui caratteristiche incidano in modo significativo sull'ambiente, gli stessi sono correlati al solo aumento dell'urbanizzazione, (consumo energetico, produzione rifiuti, scarichi su aria e acqua....):
- è prevista la separazione del restante territorio agricolo da una fascia ecotonale alberata dell'ampiezza di 5 mt. e l'inserimento degli edifici ricerca l'adattamento all'edificato esistente con altezze massime di 7 mt. e coperture degli edifici a falde;
- il piano prevede anche un intervento sulla via Stornite per adeguarla in larghezza per tutto il tratto frontistante il comparto.
- la Valutazione Previsionale del Clima Acustico esclude la necessità di particolari accorgimenti di mitigazione,
- il Piano particolareggiato prevede inoltre la disposizione degli edifici sulla base di uno studio del soleggiamento e della ventilazione;
- l'area sarà dotata di tutta l'infrastrutturazione di rete, mentre l'attuazione del comparto concorre alla realizzazione del nuovo collettore fognario di Via Giarabub a Cesena, che consentirà di sostenere le nuove urbanizzazioni della vallata del Savio.
- l'invarianza idraulica viene realizzata attraverso bacini di laminazione inseriti nel verde pubblico extrastandard.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena e l'ARPA; il parere è espresso con riferimento al protocollo tra azienda AUSL di Cesena e A.R.P.A, quindi con unica nota da parte di A.R.P.A. prot. n.PGFC/2009/6239 del 11.06.2009, agli atti con prot. prov. n. 56347 del 12.06.2009): tale parere esclude la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS.

Precisato, inoltre, che per il PUA in oggetto questa Amministrazione Provinciale ha già espresso il parere ai sensi del combinato disposto ai sensi della L.R. ai sensi della L.R. dell'art. 5 della L. R. 19/2008, con nota prot. n.62062 dell' 1/07/2009, pronunciandosi favorevolmente con prescrizioni in ordine agli aspetti geologici e di sicurezza sismica e rilevando la necessità che i bacini di laminazione, qualora collocati in area pubblica, non potranno superare i 20-30 cm. di profondità allagabile.

Ritenute complessivamente condivisibili in merito alla non significatività degli impatti le valutazioni e le conclusioni contenute nell'elaborato "Verifica preliminare di assoggettabilità alla VAS" redatto dal proponente, rilevando tuttavia la necessità che il Piano sia integrato nelle previsioni e nelle valutazioni con quanto di seguito specificato:

a) Risparmio Idrico ed energetico:

- E' necessario valutare la possibilità di introdurre, sia all'interno degli edifici, che per la gestione delle aree a verde pubblico, data la loro ampiezza, forme e sistemi di risparmio idrico;
- Si richiama l'art. 5 della R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", in base al quale i Comuni provvedono affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq., sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.

b) Qualità degli spazi pubblici:

E' necessario garantire la sicurezza di fruizione delle aree a verde pubblico interessate dai bacini di laminazione, poiché questi superano i 20-30 cm. di profondità, provvedendo con opportune recinzioni.

c) Norme di tutela paesistica

Il piano non è del tutto compatibile con le norme di tutela dei crinali definite dal PRG di Cesena, per cui a dette linee corrisponde una fascia di inedificabilità di 30 mt.

Benchè negli elaborati del PUA si faccia accenno ad una possibile deroga tramite variante urbanistica, la documentazione presentata non dà al piano valore né attiva procedura di variante è come tale non è oggetto di valutazione. Rimane pertanto il problema della compatibilità ambientale del PUA sotto il profilo paesistico, che dovrà essere ripristinata liberando dall'edificazione la fascia di tutela indicata dal PRG.

Dato atto, infine, che:

con nota prot. prov.le 62021 del 30.06.2009, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune, con nota prot. n. 488 ha risposto in merito alla proposta, formulando considerazioni di seguito sintetizzate in merito ai soprastanti punti a),b),c):

- a) Per quanto riguarda l'adozione di sistemi da applicare agli edifici limitanti i consumi idrici ed energetici, il Comune precisa che essi sono connessi al permesso di costruire in forza della L.244/2007. Il Comune, inoltre specifica che per quanto riguarda il risparmio idrico nella gestione delle aree verdi, rimanderà ad uno specifico studio per l'applicazione di dispositivi a basso consumo ed alta efficacia (microirrigazione, subirrigazione, ecc.) per le aree pubbliche. Tali approfondimenti sono quindi demandati alla fase di progettazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, attraverso apposita prescrizione da inserire in delibera di approvazione.

b) Il Comune ritiene di dover accogliere la limitazione da imporre al bacino di laminazione attraverso l'introduzione di apposita segnaletica, da prescrivere in sede di permesso di costruire.

χ) Il Comune spiega, in merito alla tutela dei crinali, che con la pianificazione attuativa del presente PUA, i rilievi topografici di dettaglio effettuati hanno messo in evidenza un diverso effettivo tracciato del crinale, maggiormente allineato con la strada. Inoltre, afferma che la normativa del Comune di Cesena è più restrittiva della stessa prevista dal PTCP, il quale non impone inedificabilità, ma indirizzi di inserimento/mitigazione paesaggistica. Vengono infine richiamate le limitate dimensioni del fabbricato (altezza e planimetria) che ricadrebbe nella fascia di inedificabilità, quindi l'assenza di un impatto visivo. Con tali presupposti il Comune ritiene di poter proporre una approvazione del PUA ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/88.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo al comparto AT3 07/04 via Stornite - loc. Borello", del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, specificando che:

1. Ritenendo le problematiche connesse al risparmio energetico superate anche dall'entrata in vigore della D.G.R. 4 marzo 2008 "*Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*", si impegna viceversa il Comune a corredare il piano/progetto dei più opportuni sistemi per il contenimento ed il razionale utilizzo della risorsa idrica nella manutenzione delle aree verdi pubbliche.
2. In merito alla sicurezza delle aree pubbliche contenenti vasche di laminazione che superano i 30 cm. di possibilità di allagamento, si ribadisce la necessità di dotarle di idonea recinzione.
3. In merito alla conformità del PUA alla tutela dei crinali, si precisa che il Comune, nella successione della formazione dei suoi strumenti urbanistici, avrebbe potuto rettificare il tracciato della predetta linea. Tuttavia, preso atto di quanto dichiarato circa lo scostamento della stessa da quello riportato sulle cartografie provinciali, considerati gli specifici indirizzi del PTCP e il fatto che la localizzazione dell'area è in contiguità al territorio urbanizzato, si valuta plausibile la soluzione procedurale proposta.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di escludere il "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo al comparto AT3 07/04 via Stornite - loc. Borello", del Comune di Cesena dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, specificando che:

- Ritenendo le problematiche connesse al risparmio energetico superate anche dall'entrata in vigore della D.G.R. 4 marzo 2008 “*Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*”, si impegna viceversa il Comune a corredare il piano/progetto dei più opportuni sistemi per il contenimento ed il razionale utilizzo della risorsa idrica nella manutenzione delle aree verdi pubbliche.
 - In merito alla sicurezza delle aree pubbliche contenenti vasche di laminazione che superano i 30 cm. di possibilità di allagamento, si ribadisce l'opportunità di dotarle di idonea recinzione.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
 3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
